

## **CRITERI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO CON BANCHETTI PER INIZIATIVE POLITICHE AL DI FUORI DEL PERIODO ELETTORALE**

- 1) Le occupazioni di suolo pubblico con banchetti o similari ( tavoli, gazebo, ecc.) non eccedenti complessivi mq.10 di occupazione , finalizzate ad iniziative di carattere politico al di fuori del periodo elettorale , possono essere effettuate esclusivamente nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico del territorio comunale individuate negli allegati n. 1-2-3-4-5-6-7 alla Del . G. C. N. del 28.12.2018 , fermo restando il rispetto del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione e a tutte le disposizioni vigenti inerenti la specifica tipologia di occupazione da effettuare ( a titolo di esempio, non esaustivo: disposizioni in materia igienico – sanitaria, di prevenzione incendi, di pubblica sicurezza, edilizie, urbanistiche, ecc.).
- 2) I soggetti interessati ad effettuare l'occupazione di cui al punto precedente devono presentare la domanda, a firma del legale rappresentante, utilizzando la modulistica disponibile presso il Servizio Polizia Amministrativa e pubblicata sul sito web del Comune, nel periodo che va dal 30° (trentesimo) giorno al 7° ( settimo ) giorno antecedente la data di inizio dell'occupazione e la programmazione si può articolare per un periodo non superiore ai 90 (novanta ) giorni dalla data della prima occupazione.
- 3) La domanda può riguardare al massimo n.3 ( tre ) giornate di occupazione e deve indicare in maniera esatta lo spazio richiesto tra quelli indicati al precedente punto 1). In ogni giornata è consentita esclusivamente una occupazione. Per ogni giornata richiesta è possibile indicare due ulteriori spazi alternativi ( tra quelli indicati al precedente punto 1), che il servizio competente provvederà, in successione, ad assegnare qualora lo spazio richiesto come prima scelta risulti già concesso in base a quanto stabilito nel punto successivo.
- 4) Un medesimo spazio ( tra quelli di cui al punto 1 ) che sia già stato concesso non può essere nuovamente autorizzato qualora entro 7 ( sette) giorni dalla data prevista per l'occupazione, risulti pervenuta istanza per tale spazio nel medesimo giorno ed orario, da parte di altro partito/movimento politico che non abbia già usufruito successivamente alla data della ultima occupazione del richiedente . In tale ipotesi lo spazio verrà concesso al partito/movimento politico che lo ha richiesto successivamente nel rispetto dei termini. Qualora nei termini suddetti risultino pervenute più domande per il medesimo spazio, ferma restando la esclusione del concessionario che ne ha già usufruito, lo spazio verrà concesso in base all'ordine di ricevimento dell'istanza, secondo le modalità di rotazione previste nelle presenti disposizioni.
- 5) I criteri stabiliti nel presente atto non si applicano nel periodo di consultazioni elettorali o referendarie regolarmente indette dagli organi competenti, per i quali vige disciplina di settore.

- 6) Si da atto che gli spazi di cui al punto 1) possono essere assegnati dal servizio competente, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento Comunale per l'occupazione di spazi pubblici o soggetti a pubblica servitù, ad altri soggetti, esclusi quelli contemplati nel presente provvedimento per diverse finalità (quali ad esempio: raccolta fondi, iniziative promozionali, iniziative religiose, iniziative di beneficenza, ecc.).
- 7) L'accertato mancato utilizzo da parte del richiedente dello spazio nei modi e nei tempi concessi, non giustificato al servizio competente in tempi utili e, comunque, prima dell'inizio dell'occupazione, fatti salvi casi di forza maggiore (debitamente documentati) comporta l'annullamento degli effetti della intera programmazione dell'occupazione concessa e l'inibizione alla possibilità di occupare lo spazio oggetto della mancata occupazione per i tre mesi successivi.
- 8) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di diniego degli spazi di cui al presente provvedimento qualora l'area di riferimento sia interessata da iniziative di intrattenimento e svago, folkloristiche, artistiche, sportive, ecc., ovvero per ragioni di pubblica sicurezza e/o per motivi di interesse pubblico.